

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2019, n. 43

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 22 luglio 1998, n. 20 (Turismo rurale) e interpretazione autentica dell’articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2016, n. 38 (Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia)”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 22 luglio 1998, n. 20

1. All’articolo 1 della legge 22 luglio 1998, n. 20 (Turismo rurale), sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 2:
 - 1) la parola: “consentiti”, è sostituita dalla seguente: “consentite”;
 - 2) sono soppresse le seguenti parole: “, immutata la volumetria fuori terra esistente”;
 - 3) le parole: “e fatti salvi”, sono sostituite dalle seguenti: “e fatte salve”;
 - 4) prima della parola: “caratteristiche”, sono soppresse le seguenti: “i prospetti originari e”.
 - b) al comma 3, dopo la parola: “ampliamento,” sono soppresse le seguenti: “, da effettuarsi esclusivamente mediante la realizzazione di volumi interrati,”;
 - c) i commi 6 e 7 sono abrogati.

Art. 2

Integrazioni alla l.r. 20/1998

1. Dopo l’articolo 1 della l.r. n. 20/1998 è aggiunto il seguente:

“Art. 1 bis.

Ristrutturazione e ampliamenti strutturali

1. I locali e gli alloggi destinati al turismo rurale devono possedere i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale per i locali di civile abitazione. Nella valutazione di tali requisiti e dei relativi indici sono ammesse deroghe in funzione delle caratteristiche strutturali, architettoniche e della tipologia rurale dell’edificio esistente.
2. Gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia dei locali da adibire a turismo rurale devono consentire di conservare gli elementi architettonici tipici della zona in conformità alle previsioni della strumentazione urbanistica comunale e fatte salve le specifiche autorizzazioni paesaggistico-ambientali di cui alla normativa vigente. Sono consentiti ampliamenti degli edifici esistenti, strettamente connessi a esigenze igienico-sanitarie o tecnologico-funzionali, fino a un massimo del 20 per cento della volumetria esistente, comunque nel rispetto degli indici e parametri dimensionali stabiliti dai vigenti strumenti urbanistici.

3. Nel caso di demolizione e ricostruzione di parte dei fabbricati esistenti, deve essere ripristinata la tipologia architettonica originaria.”.

Art. 3

Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2016, n. 38

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2016, n. 38 (Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia), la parola: “ringrano” si interpreta come “coltivazione di frumento o altro cereale in un campo in cui l'anno precedente sia stato coltivato lo stesso o altro cereale”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 09 AGO. 2019

MICHELE EMILIANO